CAMERA DEI DEPUTATI N. 740-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(DIRITTO - PROCEDURA E ORDINAMENTO GIUDIZIARIO AFFARI DI GIUSTIZIA - AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE)

RELATORI **RICCIO** E **AMATUCCI**, *per la maggioranza;*
Relatori di minoranza **CAPALOZZA** E **AMADEI**

SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

APPROVATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 27 luglio 1949 (*Stampato n. 424*)

d'iniziativa dei Senatori BERTINI, ANFOSSI, BARACCO, BISORI, BOCCONI, BOSCO LUCARELLI, BRACCESI, BUBBIO, BUIZZA, BUONOCORE, CALDERA, CEMMI, CIAMPITTI, CICCOLUNGO, COSATTINI, DONATI, FANTONI, FILIPPINI, FUSCO, GENGO, GERINI, GUARIENTI, ITALIA, LANZARA, LAVIA, LODATO, MACRELLI, MINOJA, MOMIGLIANO, OTTANI, PALLASTRELLI, PICCHIOTTI, PIEMONTE, REALE VITO, RIZZO DOMENICO, ROMANO ANTONIO, ROSATI, RUSSO, SPALLINO, TESSITORI, VACCARO, VALMARANA, VARRIALE, VIGIANI e VISCHIA

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 28 luglio 1949

—

Delega al Presidente della Repubblica a concedere amnistia e condono in materia annonaria per i reati previsti dal decreto-legge 22 aprile 1943, n. 245, e sue successive modificazioni, nonchè per i reati comunque preveduti da leggi antecedenti o successive al decreto-legge anzidetto in ordine alla disciplina dei consumi e a quella degli ammassi e dei conferimenti

Presentata alla Presidenza il 16 dicembre 1949

RELAZIONE DELLA MAGGIORANZA

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La proposta di legge, che è sottoposta all'approvazione della Camera, non ha bisogno di larghe illustrazioni. Si tratta di amnistia e condono per i reati annonari. L'abolizione della legislazione eccezionale indica di già l'opportunità dell'amnistia e del condono.

Il progetto prevede l'amnistia per i reati punibili con la reclusione non superiore a sei anni, anche se congiunta a pena pecuniaria o

ad altra pena accessoria, ed un condono di cinque anni della pena afflittiva e di lire 300 mila della pena pecuniaria nonché delle altre pene accessorie.

Il provvedimento è stato già votato dal Senato.

La Commissione di giustizia ne propone a maggioranza la approvazione integrale.

RICCIO e AMATUCCI, *Relatori della maggioranza.*

RELAZIONE DI MINORANZA

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La minoranza della Commissione — con alcuni deputati di partiti anche governativi — ha sempre prospettato la necessità di un vasto provvedimento di amnistia e di indulto: e, sia in sede di discussione di questa proposta di iniziativa senatoriale Bertini ed altri per l'amnistia e il condono in materia annonaria, sia in sede di discussione del disegno governativo di indulto, che è portato contemporaneamente dinanzi all'Assemblea, si è riservata di presentare un proprio testo, per chiamare giudice la Camera, in aperto e pubblico dibattito, su un argomento che da tanto tempo è all'ordine del giorno della Nazione e sul quale la Camera stessa si è ripetutamente pronunciata in senso affermativo il 9 luglio 1948 e il 7 ottobre 1949.

Senonché, *re melius perpensa*, allo scopo di evitare, o che la illustrazione dei contrastanti punti di vista possa rimandare, in questa vigilia natalizia, l'emanazione dei provvedimenti di clemenza; o che una materia così delicata e grave venga trattata — e magari sepolta — senza sufficiente meditazione e senza approfondita valutazione dei motivi di umano, morale e giuridico rilievo, abbiamo deciso di mantenere l'esame entro i limiti dei testi della Commissione, con piena libertà di discussione e con riserva di presentare emendamenti marginali e di caldeggiare utili miglioramenti.

E ciò tanto più, in quanto attendono di essere portate dinanzi alla Commissione competente e dinanzi alla Camera diverse proposte — remote e recenti —, l'una a firma Capalozza ed altri del 15 ottobre 1948 (Doc. n. 139), l'altra a firma Paolucci del 1° dicembre 1949 (Doc. n. 934), l'ultima a firma Targetti ed altri in data odierna, dirette, appunto, a soddisfare un'esigenza fervidamente sentita, della quale si son fatti eco parlamentari di ogni partito, sia alla Camera che al Senato, sacerdoti — quali i cappellani delle carceri —, giornalisti di tutte le tendenze, studiosi del diritto — delle università, della magistratura, del foro —.

Per motivi di brevità, peraltro, ci limitiamo, quanto al merito, alle considerazioni contenute nei citati documenti n. 139 e n. 934 e nella relazione Targetti, che qui si intendono letteralmente trascritte, salvi gli opportuni, intuitivi aggiornamenti e adattamenti: con particolare riferimento, quanto alla materia annonaria e, in modo specifico, alla nostra adesione alla proposta Bertini — nel quadro di un più comprensivo provvedimento di clemenza — a ciò che è scritto a pagina 2, n. 1, del documento n. 139.

CAPALOZZA e AMADEI, *Relatori di minoranza.*

PROPOSTA DI LEGGE
APPROVATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

ARTICOLO UNICO.

Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere:

a) amnistia per i reati previsti dal decreto-legge 22 aprile 1943, n. 245, e successive modificazioni o da qualunque altra legge riguardante la disciplina dei consumi, degli ammassi e dei contingentamenti, purché si tratti di reati punibili con la reclusione non superiore nel massimo a sei anni, anche se congiunta a pena pecuniaria;

b) commutazione dell'ergastolo in anni ventiquattro di reclusione e condono di cinque anni della pena afflittiva e di lire 300.000 della pena pecuniaria, nonché delle pene accessorie, per tutti i reati previsti dai decreti e dalle leggi di cui al comma *a*) e puniti con pene superiori nel massimo a sei anni;

stabilendo che l'amnistia e il condono debbano essere concessi anche ai recidivi e stabilendo, altresì, che l'amnistia non debba far cessare l'esecuzione delle misure di sicurezza patrimoniali, nei casi in cui sia intervenuta sentenza passata in giudicato.

TESTO DELLA COMMISSIONE

—

ARTICOLO UNICO.

Identico.